

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	77
Su una variazione della composizione della Commissione	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. Atto n. 396 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	92
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	82
DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7. C. 4451 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	82
SEDE LEGISLATIVA:	
Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica. C. 3187 Quartapelle Procopio (<i>Discussione e approvazione</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	97
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	84
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 maggio 2017. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Su una variazione della composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che i deputati Luigi Lacquaniti e Andrea Causin hanno cessato di far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.

Atto n. 396.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che ieri la relatrice ha presentato una proposta di parere ed avverte che – oltre a quelle dei deputati Caparini e Sammarco, di cui ha già dato conto ieri – è stata depositata una terza proposta di parere alternativa, presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 1*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, ricorda di aver già evidenziato nella precedente seduta l'impegno da lei profuso per recepire i rilievi sollevati dai vari gruppi e, in particolare, le questioni poste dai deputati Sammarco e Caparini.

Fa presente, quindi, che – in risposta a richieste pervenute da altri gruppi – ha ritenuto di riformulare l'osservazione di cui alla lettera g) della sua proposta di parere nei seguenti termini: « il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di porto, quale Corpo della Marina militare e nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constata professionalità ».

Aggiunge, inoltre, di aver recepito, sia pure come osservazione e non come condizione, una sollecitazione dei deputati Artini e Secco, prevedendo, con la nuova osservazione di cui alla lettera p), che « il

Governo valuti la possibilità di considerare, ai fini dell'avanzamento e dell'impiego del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, il superamento da parte del predetto personale di corsi di alta formazione e professionalizzazione della dirigenza militare ».

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) ringrazia la relatrice per la disponibilità a integrare la proposta di parere, inserendovi la questione da lui sollevata, sia pure in una formulazione meno dettagliata e non come condizione. Dichiarò inoltre di condividere l'orientamento della relatrice a non accrescere in misura sproporzionata il numero delle condizioni.

Dino SECCO (FI-PdL) condivide il tenore della formulazione proposta dalla relatrice, concordando per il resto con le considerazioni del deputato Artini.

Tatiana BASILIO (M5S) domanda alla relatrice se sia possibile integrare la condizione 1) della sua proposta di parere prevedendo che i successivi decreti legislativi correttivi dell'atto in esame siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato, in analogia con quanto prescritto dalla legge delega « Madia » per lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisioni dei ruoli delle Forze di polizia (atto n. 395) e per i relativi decreti correttivi.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, pur comprendendo le ragioni della deputata Basilio, osserva che, con riguardo allo schema di decreto riguardante le Forze armate, la delega conferita al Governo dalla legge n. 244 del 2012 non ha previsto il parere del Consiglio di Stato sull'atto principale, e quindi difficilmente questo potrebbe essere previsto sui decreti correttivi. Si dichiara però disponibile a una riflessione sul punto. Segnala in ogni caso che la questione è stata da lei affrontata, tanto che la sua proposta di parere fa più volte rinvio al parere reso dal Consiglio di Stato sull'atto n. 395, ed in particolare nell'osservazione di cui alla

lettera l), in cui si invita il Governo a tenere conto di questo parere anche per l'atto n. 396.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) auspica che per l'introduzione della delega legislativa per i decreti correttivi ed eventualmente per la previsione del parere del Consiglio di Stato su di essi si possa ricorrere a uno dei provvedimenti legislativi già oggi all'esame del Parlamento, in modo da ottenere il risultato il più rapidamente possibile.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, riferendosi all'osservazione proposta dalla relatrice come lettera p), dichiara di concordare su di essa in linea di massima, ma rileva che il superamento di corsi di alta formazione dovrebbe essere considerato solo ai fini dell'avanzamento, e non anche dell'impiego, che deve dipendere non dal conseguimento dei titoli, ma dal grado e dalla complessiva esperienza e attitudine del militare. Propone, pertanto, di riformulare l'osservazione proposta dalla relatrice come lettera p) espungendo le parole « e dell'impiego » e inserendo, alla fine del periodo, le parole « , nonché il successivo impiego ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, accetta la riformulazione della sua osservazione proposta dal sottosegretario Rossi.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede alla relatrice se alla condizione 4) sia possibile eliminare l'inciso « anche in un secondo tempo », aggiungendo, dopo le parole « con le risorse disponibili », le seguenti: « senza ulteriori oneri a carico dello Stato ».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, sottolinea che l'espressione « in un secondo tempo » fa riferimento alla fase dei decreti legislativi correttivi, aggiungendo che, ad invarianza di risorse, il Governo non potrebbe ad oggi dare seguito alla richiesta oggetto della condizione 4), per cui la riformulazione chiesta dalla

deputata Basilio svuoterebbe di senso il rilievo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma quanto detto dalla relatrice.

Elio VITO (FI-PdL) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di parere: e questo per riguardo nei confronti delle Forze armate, alle quali, a nome proprio e del gruppo di appartenenza, rinnova l'apprezzamento e la gratitudine.

Ricorda che il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate si deve alle opposizioni. La cosiddetta legge « Madia » (n. 124 del 2015) ha infatti delegato il Governo al riordino delle carriere delle sole Forze di polizia, e non anche delle Forze armate. Un emendamento del suo gruppo volto a estendere la delega di quella legge anche alle Forze armate, in nome del principio di equiordinazione, ebbe il parere contrario del Governo. Solo grazie all'interessamento attivo della sua parte politica si arrivò a delegare il Governo anche per il riordino delle carriere delle Forze armate, ma fu necessaria una diversa disposizione, appositamente introdotta nella legge n. 244 del 2012, che non prevede però la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi, come invece consentito dalla delega « Madia » per le norme di riordino delle carriere delle Forze di polizia. Per la stessa ragione, il Consiglio di Stato si è espresso soltanto sullo schema di decreto concernente le Forze di polizia (atto n. 395) e non anche su quello concernente le Forze armate, nonostante i due provvedimenti siano strettamente collegati e debbano procedere insieme in ragione del già ricordato principio di equiordinazione. Questi disallineamenti tra i due procedimenti normativi sarebbero stati evitati se il riordino delle Forze armate fosse stato previsto già dalla legge Madia.

Quanto alla proposta di parere della relatrice, rileva che la condizione 1) non sarebbe stata necessaria se il Governo e la maggioranza avessero deciso di includere il riordino delle Forze armate nell'ambito

della delega « Madia ». Quanto alle condizioni 4) e 5), esse si limitano a chiedere al Governo di « valutare » le questioni lì sollevate: sono, in altre parole, condizioni molto blande e più propriamente delle mere osservazioni.

In generale, ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame soddisfi solo in parte le attese del personale interessato e che la proposta di parere non fornisca significativi indirizzi di miglioramento. Conclude sottolineando che la scelta di astenersi dalla votazione, piuttosto che di votare contro la proposta di parere, è motivata da senso di responsabilità e da attenzione nei confronti del personale delle Forze armate.

Tatiana BASILIO (M5S) esprime, a nome del gruppo, un giudizio fortemente critico sullo schema di decreto legislativo in esame, per le ragioni evidenziate dalla proposta alternativa di parere contrario del suo gruppo (*vedi allegato 1*). Preannuncia che il gruppo si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che questa abbia svolto al meglio un lavoro decisamente difficile, ma il cui risultato non è comunque sufficiente a raddrizzare le storture del provvedimento, che andrebbe piuttosto riscritto da cima a fondo. Premesso che la proposta di parere della relatrice chiede modifiche su punti nevralgici, e conferma quindi indirettamente la pessima qualità dello schema di decreto, non si può tacere che non vi si fa parola di numerose questioni essenziali: per esempio quella dell'enorme ampliamento della dirigenza e quella dell'insufficiente incremento degli stipendi del personale di grado inferiore a fronte di considerevoli aumenti per gli ufficiali. Chiede in ogni caso alla relatrice di valutare la possibilità di precisare, alla condizione 5), che la salvaguardia del personale di cui si parla deve intendersi a valere anche per i casi aperti, e non solo per il futuro.

Donatella DURANTI (MDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Infatti,

pur essendo una proposta fortemente critica, contenente l'indicazione di numerose modifiche, quella della relatrice è pur sempre una proposta di parere favorevole, mentre il suo gruppo ritiene che il giudizio sul provvedimento in esame non possa che essere negativo. Tra le numerosissime questioni che si potrebbero sollevare c'è quella dell'iniqua distribuzione delle risorse stanziare, che di fatto vengono ripartite non orizzontalmente, come sarebbe stato giusto e doveroso, ma verticalmente, favorendo una dirigenza che aumenta di numero fino al rapporto abnorme di un dirigente ogni 23 unità di personale.

Si sofferma poi sull'osservazione di cui alla lettera f), per rilevare che il transito di militari nei ruoli del personale civile della difesa, soprattutto ora che questo è in riduzione progressiva per effetto delle norme sul personale dell'amministrazione della difesa in generale, ha effetti deleteri non solo perché di fatto militarizza il personale civile, il che è inopportuno, ma anche perché impedisce di reclutare dall'esterno figure specializzate e tecniche di cui ci sarebbe invece grande bisogno, come dimostra il caso dell'Arsenale di Taranto, oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo da lei presentati. Aggiunge che il personale militare transita nei ruoli civili col proprio trattamento economico, creando sperequazioni. A suo avviso, il problema potrebbe essere risolto stabilendo che il personale militare non più idoneo al servizio nelle Forze armate debba essere assorbito da tutte le pubbliche amministrazioni, e non soltanto da quella della difesa.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto e preannuncia l'astensione, rimarcando l'importanza di dare effettiva attuazione alla condizione 1). Ritiene infatti fondamentale che nei prossimi mesi siano attentamente valutate tutte le problematiche rimaste irrisolte o che si dovessero manifestare in sede di attuazione del decreto legislativo.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) ringrazia, a sua volta, la relatrice per il lavoro svolto

e i gruppi per i contributi forniti: contributi che hanno permesso di redigere una proposta di parere assai articolata. Rammenta come il provvedimento in esame sia atteso dalle Forze armate da molti anni e come oggi sia finalmente possibile realizzare un disegno che molti Governi, in passato, hanno tentato invano di portare a termine.

Sottolinea, inoltre, come – nonostante l'obiettivo di giungere ad un'equiordinazione – ancora permangono alcune differenziazioni nell'ambito delle diverse Forze armate e delle Forze di Polizia e come, tuttavia, ciò sia conseguenza della specificità delle Forze appartenenti al comparto Difesa e sicurezza.

Ritiene importante evidenziare come il provvedimento intenda premiare i meriti del personale militare e segnala che la proposta di parere si muove nella stessa direzione, chiedendo ulteriori risorse aggiuntive per riconoscere questi meriti. Inoltre, confuta la tesi di chi asserisce che il riordino servirebbe soprattutto per avvantaggiare gli ufficiali, precisando che lo sviluppo delle carriere e la nuova disciplina riguardano per la gran parte i ruoli non dirigenziali. Non condivide nemmeno le critiche mosse al transito dei militari nei ruoli civili, ritenendo che un eventuale passaggio del personale militare non più idoneo nelle altre amministrazioni pubbliche non sarebbe una soluzione auspicabile, considerato che tale personale resterebbe comunque in carico alle Forze armate.

Per tutte queste ragioni preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giorgio ZANIN (PD) ringrazia la relatrice per l'accuratezza con la quale ha svolto un incarico davvero complesso predisponendo una proposta di parere nella quale sono stati gestiti aspetti e problematiche molto delicati. Si tratta di questioni sulle quali si sarebbe potuta sviluppare anche una più proficua interlocuzione con alcune delle parti interessate, tuttavia va giustamente dato atto che le condizioni e le osservazioni apposte alla

proposta di parere consentono di superare diverse criticità presenti nello schema di decreto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) rende noto che dall'interno del suo gruppo le è testé pervenuta una richiesta di correzione della sua proposta di parere, alla quale sarebbe orientata ad acconsentire: si tratta della richiesta di introdurre – alla fine dell'osservazione di cui alla nuova formulazione della lettera g) – la precisazione che il Comandante generale della Guardia costiera è « scelto tra gli Ammiragli Ispettori del Corpo ».

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo è favorevole alla riformulazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni a che la relatrice riformuli ulteriormente la sua proposta di parere.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ringrazia i gruppi di opposizione che si asterranno dalla votazione, rilevando in ogni caso che la questione dell'aumento della dirigenza, toccata da alcuni degli intervenuti, è stata falsamente posta da alcuni organi di stampa e non corrisponde a verità, dato che le quote di dirigenti stabilite dalla legge di riordino n. 244 del 2012 non vengono riviste e che le risorse vengono ben distribuite tra i diversi livelli di personale.

Il sottosegretario Domenico ROSSI sottolinea quanto difficile sia stato il lavoro svolto dal Governo per l'elaborazione del testo dello schema di decreto in titolo. La legislazione vigente non è infatti ispirata al principio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di polizia e presenta quindi sperequazioni e differenze di trattamento molto minute e capillari, alle quali si è trattato di porre rimedio con soluzioni puntuali da individuare caso per caso all'esito di lunghi confronti e che tenessero conto della necessità di mediare tra le posizioni delle diverse Forze e dei

diversi livelli di personale. Finalmente, dopo molti anni, il Governo ha stanziato le risorse e ha lavorato per raggiungere quest'importante risultato. L'obiettivo dell'equiordinazione è stato il faro che ha guidato il lavoro, ma proprio perché quest'ultimo è stato complesso non si può escludere che in fase applicativa emerga l'esigenza di aggiustamenti. Per questo è senz'altro condivisibile la richiesta che viene dalla proposta di parere della relatrice di prevedere una norma di delega per l'adozione di decreti legislativi correttivi anche per il provvedimento in esame, come per il parallelo decreto di cui all'atto n. 395. I decreti correttivi potranno essere necessari quindi non perché il provvedimento in esame contenga qualcosa di sbagliato, ma perché inevitabilmente riforme di questa complessità abbisognano di una messa a punto alla luce dell'esperienza applicativa.

Quanto alla presunta preferenza accordata ai dirigenti nella distribuzione delle risorse e degli aumenti stipendiali, asserisce che la tesi non ha alcun fondamento, come può constatare chiunque, esaminando gli importi di aumento per ciascun grado analiticamente riportati nelle tabelle trasmesse dal Governo in allegato allo schema di decreto legislativo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, si associa ai ringraziamenti alla relatrice ed esprime soddisfazione per il lavoro compiuto dalla Commissione e per l'atteggiamento costruttivo tenuto dai gruppi in tutte le fasi di esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

La seduta comincia alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-

FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi G7.

C. 4451 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Donatella DURANTI (MDP) osserva che le informazioni relative al contingente di personale militare delle Forze armate che dovrà incrementare i dispositivi di sicurezza interna in vista del prossimo vertice del G7 non sono sufficientemente chiare.

In particolare, si sofferma sulle 1.923 unità destinate a svolgere attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina e domanda quali sono i dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree al cui rafforzamento sono destinate ben 432 unità e quali sono gli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale alla cui sicurezza sono destinate ulteriori 545 unità di personale.

Infine domanda precisazioni riguardo al numero del contingente già presente che dovrà essere incrementato dalle unità inviate con il provvedimento in esame.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

**Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza alla Brigata ebraica.
C. 3187 Quartapelle Procopio.**

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Quindi, dopo aver dato conto dei deputati in missione e delle sostituzioni comunicate alla presidenza, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in sede referente, iniziando il dibattito il 6 aprile 2017 e concludendolo il 20 aprile. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha modificato il testo della proposta di legge per precisare che la Brigata ebraica era « composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera ». Sul nuovo testo sono stati acquisiti i pareri – tutti favorevoli – delle Commissioni competenti in sede consultiva: Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio. Dopo la conclusione dell'esame in sede referente si sono formati i presupposti per

chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 4 maggio 2017.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, si richiama alla relazione da lui svolta all'inizio dell'esame in sede referente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri alle ore 17. Il relatore ha ripresentato come proprio emendamento l'emendamento 1.2 (*vedi allegato 3*), già approvato dalla Commissione in sede referente, in modo da ricostituire il testo elaborato in quella sede, sul quale erano stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che, consistendo il testo in discussione di un unico articolo, la Commissione procederà ora, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del regolamento, direttamente alla votazione nominale finale del progetto di legge.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole, Elio VITO (FI-PdL), Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), Donatella DURANTI (MDP), Antonino MOSCATT (PD), Tatiana BASILIO (M5S), Trifone ALTIERI (Misto-CR), Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) e Giovanna PETRENGA (FdI-AN).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esprime soddisfazione per il risultato conseguito.

La Commissione, con votazione nominale, approva il progetto di legge C. 3187 Quartapelle Procopio, come modificato dall'emendamento approvato.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta

la deputata Duranti ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO precisa che, nel quadro di contenimento della spesa pubblica, con il provvedimento in esame il Ministero della difesa è chiamato a fare la propria parte per un importo di poco più di 31 milioni di euro suddivisi come riportato nell'elenco allegato allo stesso decreto.

Va però detto che, trattandosi di un intervento riduttivo modulato a esercizio in corso, è previsto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su proposta dei ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, rispetto agli importi indicati nell'allegato al decreto anche relative a missioni e programmi diversi.

Per quanto attiene alle riduzioni operate sugli stanziamenti di pertinenza del Centro di Responsabilità Amministrativa (C.R.A.) «Arma Carabinieri» – per un totale di 4.416.822 euro – i decrementi hanno interessato in proporzione alle rispettive dotazioni di competenza entrambi i programmi di spesa (esercizio e investimento) attestati sul bilancio del dicastero nella misura di: 3.956.823 euro per la missione/programma 5.1 «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza»; e 459.999 euro per la missione/programma 18.17 «Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare».

Ad ogni modo è opportuno precisare che la riduzione operata sull'Arma dei carabinieri corrisponde al 14,4 per cento della riduzione totale stabilita a carico del Dicastero della difesa. Per la parte che interessa la tutela forestale, la riduzione è di circa 460.000 euro su 4.416.822.

Inoltre, come già evidenziato, anche per l'Arma dei carabinieri potranno essere proposte modifiche in termini compensativi – se necessario, anche tra le due diverse missioni (impiego Carabinieri per

la difesa e sicurezza e impiego Carabinieri per la tutela forestale) attestate su quel C.R.A. – soprattutto per mitigare, secondo lo spirito della norma, gli effetti e la portata del « taglio », dove si ritenga di non dover penalizzare aree di intervento più delicate per l'operatività dei reparti sul territorio e consentire, in tal modo, l'avvio o la prosecuzione di programmi di spesa ritenuti comunque prioritari sin da inizio esercizio.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, ritenendo sbagliato ridurre gli stanziamenti per l'Arma dei carabinieri e in particolare per la componente della tutela forestale, ambientale e agroalimentare, vale a dire per l'ex Corpo forestale dello Stato. Si tratta infatti di un intervento che incide direttamente sulla componente operativa.

Tatiana BASILIO (M5S) preannuncia il voto contrario, dicendosi sconcertata dall'apprendere che i rilevanti tagli previsti dal decreto-legge in titolo graveranno sui Carabinieri e sulla componente dei Carabinieri per la tutela ambientale. Si chiede come sia possibile sostenere davanti ai cittadini che si è attenti ai problemi della sicurezza e nel contempo ridurre le risorse di esercizio per il funzionamento delle Forze di polizia. A suo avviso, è necessario aumentare, non diminuire, le risorse in questo campo. Quanto al taglio sui Carabinieri per la tutela ambientale, ricorda che l'eliminazione del Corpo forestale dello Stato e il trasferimento delle sue funzioni ai Carabinieri hanno già determinato un danno notevole alla protezione dell'ambiente e dell'agroalimentare, che

sono invece di importanza prioritaria per il Paese.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario, ritenendo inaccettabile ridurre le risorse per gli apparati di sicurezza.

Donatella DURANTI (MDP) dichiara il voto contrario, constatando che ancora una volta si penalizza soprattutto la spesa per l'Esercizio. Teme inoltre che i tagli avranno ripercussioni sugli appalti di lavori e servizi esternalizzati, mettendo in difficoltà i lavoratori delle società interessate. Osserva che i tagli non dovevano essere fatti ad attività essenziali, ma avrebbero dovuto riguardare sprechi e privilegi.

Trifone ALTIERI (Misto-CR) preannuncia il voto contrario della sua parte politica, ritenendo sorprendente che i tagli alla spesa pubblica, che sono certamente necessari, vengano fatti non sulla spesa improduttiva, ma su servizi essenziali come quelli garantiti dall'Arma dei carabinieri, tanto più in questo momento storico, nel quale la richiesta di sicurezza è crescente di fronte ad una crescente minaccia.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IV Commissione (Difesa),
premessò che:

il comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – così come novellato dall'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 – dispone (oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti correttivi o integrativi, entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega previsti al comma 1) anche la previsione in base alla quale «una quota parte, non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244» debba essere «impiegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia»;

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nonché nella scheda di lettura ad esso relativa, redatta dal servizio studi del Parlamento italiano, lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 12 articoli, concerne i seguenti ambiti ben distinti:

a) «in materia di ufficiali sono finalizzate all'istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento econo-

mico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell'attuale trattamento economico della cosiddetta «omogeneizzazione»;

b) con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell'attuale qualifica, introduce un nuovo sistema di avanzamento «a scelta, per terzi», per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei gradi di caporal maggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione dei relativi parametri stipendiali. Lo schema di decreto legislativo in esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

c) sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.»;

considerato che:

il provvedimento in titolo non è accompagnato dal parere del Consiglio di

Stato, di cui alla legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare – sul mancato coinvolgimento del Consiglio di Stato – incongruente anche con tutte le determinazioni legislative più recenti come quelle previste dalla legge n.124 del 2015 (legge Madia). A tal riguardo si rileva inoltre che il Consiglio di Stato medesimo, in sede di espressione del parere sull'atto del Governo 395 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia), non ha mancato di sottolineare l'assenza di coordinamento tra l'atto in titolo e quello innanzi citato, relativamente alle diverse fattispecie disciplinate (a titolo d'esempio il caso dei sovrintendenti di polizia e d'analoghi incarichi nell'Arma dei carabinieri), lamentando l'impossibilità di operare un vaglio preventivo anche sul provvedimento relativo alle forze armate, al fine di impedire i rilevati disallineamenti. Tale lacuna non permette al legislatore parlamentare di poter esprimere correttamente il parere previsto dalla legge di delega citata in premessa, nonché da quella al presente capoverso, inficiando il procedimento di formazione delle disposizioni de quo ed impedendo al Consiglio di Stato medesimo di esercitare la « sua funzione consultiva su schemi di atti amministrativi o normativi, tra cui i regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi (che modificano o abrogano norme esistenti) o compilativi »;

la delega contenuta nelle citate disposizioni prevedeva anche il riordino delle disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, nonché il riordino delle riserve di posti nei concorsi e di transito del personale, militare e civile, della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni. Riserve che interessano competenze delle regioni e degli enti locali ed in riferimento alle quali è altresì prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata. La medesima delega ha previsto che, per le materie di competenza, siano sentiti il

Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) e le organizzazioni sindacali del personale civile. Argomenti e procedure per cui il provvedimento in titolo risulta manchevole;

con riferimento a quanto riportato nel precedente capoverso, la legge di delega prevedeva il riordino, ovvero l'unificazione, dei ruoli normali ed i ruoli speciali degli ufficiali. Tale schema di normazione risulterebbe adottato, con solo riferimento agli ufficiali dell'arma dei carabinieri (atto del Governo n. 396), creando una evidentissima sperequazione tra le diverse forze afferenti al medesimo ministero;

la legge di delega citata, volta al conseguimento della revisione dello strumento militare, aveva come obiettivo « il riequilibrio generale del Bilancio della « Funzione difesa », ripartendolo orientativamente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento ». Tale previsione, anche in considerazione delle approvande disposizioni, risulta ampiamente disattesa, come peraltro rilevato in sede di audizione anche dai vertici delle Forze armate;

tale dinamica, contraria alla lettera e allo spirito della citata legge n. 244 del 2012, andrà certamente a consolidarsi in negativo nei prossimi anni quando gli effetti della generale riparametrazione prevista per tutti i ruoli e i gradi delle saranno pienamente apprezzabili per le loro ricadute non ancora considerate nel provvedimento delegato sugli istituti stipendiali accessori che, com'è noto, rappresentano parte considerevole se non maggioritaria, delle retribuzioni militari;

è incomprensibile la scelta di estendere *ope legis* a tutti gli ufficiali dal grado di maggiore in su (grado che si consegue dopo soli tredici anni dall'arruolamento) la qualifica dirigenziale in totale contraddizione con la disciplina generale del pubblico impiego che per l'attribuzione delle qualifiche dirigenziali prevede obbligatoriamente il concorso pubblico o il concorso interno;

la generalizzata estensione agli ufficiali con il grado di maggiore e superiori della qualifica dirigenziale riguarderà circa 13.000 militari che si aggiungeranno ai circa 2.700 dirigenti attuali e includeranno dunque anche ufficiali che svolgono mansioni puramente tecnico-operative. Tale situazione potrebbe generare una carenza di partecipanti al bando di concorso, per cui sarebbe invece utile prevedere l'inserimento dei militari come volontari in servizio permanente per i quali vige un'analogia giuridica in termini di assunzioni e ruolo;

con riferimento all'istituto dell'ausiliaria, il provvedimento non prevede alcuna riduzione del numero dei soggetti che potranno accedere a tale regime. Al contrario si rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *h*) – sostituendo il comma 2 dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare – prevede per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale regime per un periodo di cinque anni, superando la differenziazione – tra categorie di ufficiali – legata all'età anagrafica. La relazione illustrativa precisa infatti che la novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (quattro invece di cinque). Per soddisfare l'esigenza citata, il legislatore governativo evita surrettiziamente il posizionamento in quiescenza automatico e definitivo decorrente dal conseguimento dall'età anagrafica prevista per la categoria d'appartenenza. Sul tema si rileva che l'istituto dell'ausiliaria, seppur non incontri il pieno favore dei sottoscrittori del presente atto, palesa anche in questa sede l'impossibilità di procedere ad una sua fattiva applicazione, stante la mancata attuazione delle disposizioni già previste all'articolo 992, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative, tra l'altro, all'emanazione degli elenchi del personale collocativi, ai fini

del previsto richiamo in servizio da parte degli enti locali, per lo svolgimento di attività d'interesse collettivo nell'ambito della provincia di residenza;

d'altronde il testo in esame non solo non rimette in discussione l'ausiliaria ma ripristina – articolo 1, comma 1, lettera *l*) – la promozione automatica al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età. Solo apparentemente tale disposizione non ha oneri per lo Stato, ma può aprire in futuro, pesanti contenziosi tra i soggetti interessati e la pubblica amministrazione;

all'articolo 3 lett. *d*) « Regime transitorio dei Generali di divisione, Ammiragli di divisione, Generali di divisione Aerea » viene descritta la riduzione del periodo di anzianità nel grado di Generale di divisione ai fini dell'avanzamento al Grado di Generale di Corpo d'Armata da quattro a due anni. Questa misura appare anacronistica e in contrasto con un efficiente e razionale progressione di carriera specialmente per persone che andranno a ricoprire ruoli apicali;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, contiene disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 627 del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in « Categorie di militari e carriere ». Il comma 7 traccia la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da primo caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Il sopra richiamato articolo penalizza e ridimensiona le figure professionali delle Categorie rispetto al testo precedente anziché allinearsi con i nuovi profili individuati dalle tabelle di equiparazione, si rende necessario modificare le parole « La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo » con « Al personale appartenente al ruolo dei

graduati, sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.»;

le disposizioni relative all'acquisizione della qualifica dirigenziale da parte degli ufficiali delle tre Forze armate, a partire dal grado di maggiore e senza prevedere il requisito della laurea, potranno portare all'inquadramento di marescialli – reclutati con il nuovo iter formativo, e quindi in possesso di laurea – alle dirette dipendenze di ufficiali con il grado di Maggiore, appartenenti ai ruoli speciali, non in possesso di laurea. Tale circostanza sarebbe, oltre che paradossale, anche contraria alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Circostanza peraltro facilmente evitabile tramite la previsione del requisito della laurea per gli ufficiali in servizio con grado inferiore a quello di Maggiore, al fine dell'accesso alla qualifica dirigenziale;

sempre con riferimento al conseguimento della laurea, «almeno triennale» – come riportato dalla relazione illustrativa e, soprattutto come rilevato nella nota del servizio studi del Parlamento italiano – prevista per «il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei Marescialli», occorre precisare che, «al fine di evitare possibili equivoci interpretativi andrebbe valutata l'opportunità di specificare anche nel testo del nuovo comma 1-bis dell'articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (laurea «almeno triennale»). All'uopo risulta opportuno porre rimedio alla casistica dei corsi 4° e 5° «Normale Marescialli» – (N.MRS) della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – non conclusi con il, già previsto, raggiungimento della laurea triennale. Circostanza questa che, alla luce delle introducendo disposizioni, lascerebbe ingiusta-

mente esclusi i citati Marescialli dall'avanzamento di carriere previsto dal riordino in questione;

in relazione quindi ai detentori della qualifica dirigenziale, nonostante i recenti provvedimenti normativi di riduzione degli organici complessivi, il comparto Difesa, comprensivo del Corpo delle Capitanerie di Porto, continuerà ad avere un elevato volume organico di alta dirigenza. Ben 35 generali di corpo d'armata, o gradi corrispondenti, 86 generali di divisione, o gradi corrispondenti, per un totale di 121 Dirigenti di 1a fascia. Seguiti da 209 generali di brigata, e gradi corrispondenti, e ben 1682 colonnelli, o gradi corrispondenti. Ai quali si aggiungono le 155 posizioni previste in soprannumero agli organici tabellari (da individuare con Decreto Ministeriale) che riguarderanno essenzialmente incarichi destinati ai gradi di Generale e corrispondenti e Colonnello e corrispondenti;

rimanendo in ambito di accesso alla dirigenza per il personale militare – circostanza che non raccoglie il favore dei sottoscrittori del presente atto – occorre peraltro segnalare che l'eventuale dichiarazione di inidoneità al servizio nei confronti di Maggiori e Tenenti Colonnelli difetta di una puntuale disciplina ai fini del transito nelle qualifiche dei ruoli civili del personale della difesa, contrariamente alla previsione della attuale vigente normativa;

con riferimento alle disposizioni contenute al comma 16, dell'articolo 10, dello Schema di decreto legislativo in titolo, sempre come rilevato dal puntuale servizio studi del Parlamento italiano, occorre segnalare che la disposizione citata fa riferimento al «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232» (cosiddetti 80,00 euro). Decreto che, allo stato, non risulta essere stato approvato;

L'articolo 10 introduce inoltre disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del perso-

nale militare delle Forze armate appartenenti a più ruoli e che con il comma 1, lettera *r*) si prevede il compenso straordinario per gli ufficiali generali e superiori delle Forze armate eccedenti l'orario di servizio. Tale previsione appare anacronistica rispetto alle altre amministrazioni pubbliche dello Stato, che, alla mera contabilizzazione oraria delle prestazioni dei propri dirigenti, predilige la contrattazione tramite riconoscimento di indennità ausiliare o di indennità misurabili in base a target di gestione individuati per le responsabilità dei ruoli ricoperti; appare per tanto inutile anche la previsione di un fondo individuato alla lettera *t*) come fondo forfettario giornaliero, simile più ad un premio a pioggia che ad una mera considerazione degli obiettivi e del merito che ogni singolo dirigente merita in funzione dell'impegno profuso;

all'articolo 5, lettera *a*) vi è la mancata riunificazione delle progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il Comparto sicurezza e difesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità, suddivisione introdotta dapprima con la Retribuzione Individuale di Anzianità (legge n. 231/1990 e legge n. 232/1990) e successivamente con i Parametri (Decreto Legislativo n. 193/2003) in luogo delle Classi e Scatti (legge n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti;

che il decreto non coglie l'occasione per sanare la questione del mancato reintegro dei militari ingiustamente allontanati dal servizio, (si pensi alla vicenda del militare Francesco Raiola e del capitano pilota dell'Aeronautica militare Mario Ciancarella). Ad ogni militare, anche di truppa, sospeso dal servizio in seguito ad una inchiesta giudiziaria o dichiarato decaduto per aver perso i requisiti morali, che venga assolto successivamente in via definitiva o nei cui riguardi si è avuta una sentenza di non luogo a procedere, ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e alla restituzione degli onori militari e dei requisiti morali;

che il decreto non mette ordine sull'attività libero professionale del personale medico e professioni sanitarie della sanità militare. Sarebbe infatti utile integrare l'articolo 210 del decreto legislativo n. 66, del 2010, prevedendo che in deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e alle professioni sanitarie militari non siano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, d'idoneità alla guida, d'idoneità al porto d'armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma dal servizio militare;

valutato che:

in più parti il decreto è contraddittorio con sé stesso. In particolare all'articolo 3, comma 1, la disposizione reca una disciplina transitoria, sino all'anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo articolo 655-*bis* (confronta l'articolo 2, lettera *e*)), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al riguardo, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 2196-*bis* del Codice deroga alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione ai richiamati concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;

ritenuto che:

con riferimento al contenuto dello Schema di decreto legislativo in titolo, si ritiene opportuno evidenziare che le soluzioni adottate non soddisfano le giuste aspirazioni degli appartenenti ai gradi più bassi della scala gerarchica delle Forze armate (e delle Forze di Polizia). Risulta infatti ai sottoscrittori del presente atto che queste ultime lamentino la circostanza relativa all'impiego di buona parte delle risorse in favore del solo personale dirigente. Tale tesi trova riscontro dalla disa-

mina della relazione tecnica che accompagna il provvedimento in titolo. Evidentemente, se si fosse seguito un criterio veramente « equiordinativo », il decreto avrebbe dovuto contenere ulteriori provvedimenti migliorativi, volti a favorire il personale appartenente alle categorie inferiori. Al contrario il provvedimento rap-

presenta un mero riconoscimento monetario, peraltro fortemente squilibrato, principalmente volto in favore degli ufficiali superiori;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396)

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli delle carriere del personale delle Forze armate (Atto n. 396),

premessi che:

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, prevede che entro il 1° luglio 2017 il Governo possa adottare, con le medesime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

va riconosciuto l'efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contrassegnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculiarità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

l'ultimo provvedimento di riordino risale a diciassette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno dei quali è stato condotto in porto;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo recante « disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 », rimesso a questa Commissione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attuazione della delega recata dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formulazione del previsto parere (atto del Governo n. 395);

l'iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempistiche diverse per l'esercizio delle relative deleghe, deve procedere contemporaneamente in ragione dell'alto tasso di interconnessione (in materia di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l'accesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento economico), conseguente all'imprescindibile necessità di garantire in relazione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del principio di equiordinazione all'interno del comparto difesa e sicurezza;

appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello schema

di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse aggiuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase attuativa del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo adotti un'adeguata iniziativa normativa di rango primario volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha proceduto all'adozione del provvedimento in esame, attraverso l'espressa previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il comma 6 dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti delegati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle carriere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio del principio di equiordinazione nell'ambito del comparto difesa e sicurezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche previsioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D'altra parte, l'assenza dell'integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra descritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che, ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega, alterino il principio di equiordinazione – poiché le Forze armate non po-

trebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallineamento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase l'equiordinazione possa essere liberamente violata;

2) il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'atto del Governo n. 395, espunga il comma 13 dell'articolo 11, dove è stabilito che « con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso ». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga inspiegabile, *in peius*, al sistema generale di disposizioni che presiedono al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe selettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragionevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del comparto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servizio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili, per il calcolo dell'indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano integralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali) violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto che, a oltre vent'anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contributivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della previdenza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discendente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

3) il Governo modifichi l'articolo 1072-ter del Codice dell'ordinamento militare, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale di cui all'articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;

4) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze formative e d'impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e l'assunzione della « qualità di allievo » per i vincitori dei concorsi interni delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo *status* di frequentatori al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia, con tutte le tutele che ne conseguono;

5) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l'opportunità di salvaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma biennale, esclusi dalla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedimento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l'assoluta estraneità dei fatti contestati all'interessato,

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

b) il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza complementare con l'attivazione del cosiddetto « secondo pilastro » dei fondi pensione;

c) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, l'opportunità di introdurre idonee misure economiche volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promozione;

d) il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza;

e) il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull'Atto del Governo n. 395, la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concertazione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione è avvenuta solo per le « norme contrattuali » approvate fino all'anno 2002. Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le categorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fondamentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allorché inquadrati, con il provvedimento

in esame, nella dirigenza militare. Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile *reformatio in peius* dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali, tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

f) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di continuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l'idoneità al servizio militare incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di proseguire l'attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;

g) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse che si renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attribuzioni conferite alle Capitanerie di Porto quale Corpo della Marina militare e nell'ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni con diversi Dicasteri, l'opportunità di prevedere, al pari di quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo al relativo Comandante generale, sostituendo l'attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull'anzianità con altro fondato sul merito e sulla constatata professionalità, scelto tra gli Ammiragli Ispettori del Corpo;

h) il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse aggiuntive, la scala parametrica con riferimento ai parametri per le posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

i) il Governo valuti l'adozione di idonee iniziative normative per mettere fine all'iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto difesa e sicurezza

cessato dal servizio nel periodo del « blocco » delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto negare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era destinata a produrre effetti solo temporanei;

j) il Governo valuti l'opportunità di meglio precisare le modalità di iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;

k) il Governo, nell'ambito delle risorse disponibili, valuti di introdurre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni volte a: evitare l'attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a quelli in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di promozione ad un grado superiore, prevedendo altresì apposita disciplina transitoria per il personale già in servizio alla stessa data; precisare le modalità di definizione degli assegni « *ad personam* », ove previsti dal provvedimento di riordino;

l) il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell'ambito del comparto Difesa e Sicurezza nonché per evitare incertezze applicative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell'Atto del Governo n. 395, anche te-

nendo conto di quanto osservato dal Consiglio di Stato nell'ambito del parere reso a seguito dell'Adunanza della Commissione speciale del 12 aprile 2017 su quest'ultimo atto;

m) il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma 2 dell'articolo 45 dell'atto del Governo n. 395, nell'importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tecnica si evince che l'importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;

n) il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare

incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare;

o) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l'inquadramento del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le progressioni di carriera;

p) il Governo valuti la possibilità di considerare, ai fini dell'avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, il superamento da parte del predetto personale di corsi di alta formazione e professionalizzazione della dirigenza militare, nonché il successivo impiego.

ALLEGATO 3

**Conferimento della medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza
alla Brigata ebraica (C. 3187 Quartapelle Procopio).**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: formazione militare alleata, aggiungere le seguenti: composta da volontari di cittadinanza italiana o straniera,.

1. 2. Il Relatore.